

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO E DI AMBULANZA PRESSO IL SETTORE DELLE RIPARAZIONI
NAVALI DEL PORTO DI GENOVA**

CIG 787549366A

**tra ADSP e
la Società/ il RTI/Consorzio/.....**

Premesse

- A. con determina a contrarre n. _____ del _____, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento del servizio di presidio sanitario e di ambulanza presso il settore delle riparazioni navali da _____ aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- B. il bando di gara è stato pubblicato su _____
- C. con verbale n. ____ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. l'Autorità, con decreto n. del _____, ha approvato la graduatoria, aggiudicando definitivamente l'appalto in favore di _____;
- E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- F. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice.
- H. che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- I. che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di presidio sanitario e servizio di ambulanza presso il settore delle riparazioni navali del Porto di Genova, consistente nell'attivazione e gestione di un ambulatorio specialistico preposto al trattamento e all'erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosi e terapie di patologie minori e di un servizio di ambulanza coordinato dalla centrale operativa del 118 (emergenza sanitarie) per rispondere tempestivamente alle situazioni di prime cure e soccorso che si potranno presentare nell'ambito del distretto industriale delle Riparazioni del Porto di Genova.

Il servizio di ambulatorio deve essere svolto presso i locali di pertinenza demaniale marittima siti al primo piano della palazzina servizi di Via al Molo Cagni. L'ambulanza deve essere collocata presso l'area scoperta asservita destinata alla sosta antistante la suddetta palazzina.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il contratto ha una durata pari 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'Autorità, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi. L'Autorità esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario o di quella dei precedenti rinnovi.

Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio viene determinato, per tutta la durata indicata, in complessivi € _____ (_____), IVA esclusa.

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € _____ (_____/), IVA esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

In particolare, il servizio deve essere reso dal personale facente parte del gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica.

Alla scadenza del contratto l'Appaltatore dovrà, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire all'Autorità gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l'Autorità potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Il Gruppo di lavoro è composto dalla seguenti professionalità:

- 1) Personale medico n.1, nella persona di _____;
- 2) Personale medico n. 2 nella persona di _____;
- 3) Personale soccorritore n. 1, nella persona di _____;
- 4) Personale soccorritore n.2, nella persona di _____;

5) Personale autista soccorritore n. 1, nella persona di _____;

6) Personale autista soccorritore n. 2, nella persona di _____;

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ADSP Malo ha facoltà di richiedere – e l'aggiudicatario è tenuto ad accettare – la sostituzione di uno o più membri del gruppo di lavoro nel caso in cui non risultino in possesso dei requisiti minimi di esperienza richiesti o per altre motivate ragioni.

L'esercizio da parte dell'Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Autorità si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.

Art. 7 – Ambulatorio

I locali adibiti ad ospitare l'ambulatorio, meglio indicati nella planimetria al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, devono essere allestiti ad esclusiva cura e spese dell'affidatario affinché venga rilasciata, in capo all'Appaltatore, la relativa autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 118 del 28.12.2017 all'esercizio di attività di ambulatorio di assistenza specialistica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Appaltatore deve provvedere a propria esclusiva cura e spese ad assicurare che l'ambulatorio rispetti i seguenti requisiti necessari all'ottenimento della relativa autorizzazione.

a) REQUISITI STRUTTURALI

- assenza di barriere architettoniche che limitino l'accesso e gli spostamenti dentro la struttura e l'utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi;
- focale/spazio per attività amministrative;
- spazio-attesa, con numero di posti a sedere adeguato ai volumi di attività
- spazio accettazione, che garantisca il rispetto della privacy;
- ambulatorio per l'esecuzione delle prestazioni e per le attività diagnostiche strumentali che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, con superficie minima di almeno. 12 mq. inclusa area-spogliatoio, tale da consentire l'agevole movimento del personale e dell'utente;
- locale spogliatoio per il personale con servizio igienico (il locale spogliatoio è attrezzato con armadietti (suddivisi in due comparti, sporco/pulito));

- servizi igienici per gli utenti di cui almeno uno per portatori di handicap;
- spazio/locale per deposito materiale sporco;
- spazio/locale per deposito materiale pulito;
- spazio o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni

b) REQUISITI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI

- condizioni ottimali di illuminazione e ventilazione, preferibilmente naturali.
- pavimenti lavabili e disinfettabili;
- pareti con rivestimenti lavabili e disinfettabili;
- un lavabo con rubinetto a pedale o a fotocellula o a leva, dotato di dispensatore di detergente e/o antisettico e di salviette monouso.
- arredi, facilmente igienizzabili, in relazione alla specifica attività;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta;
- un carrello per la gestione delle emergenze;
- frigorifero, se necessario, atto alla conservazione di farmaci da custodire a temperatura determinata, dotato di registratore di temperatura e di sistema di allarme;
- sistema per l'archiviazione della documentazione clinica e dei referti.
- dotazione di gruppi UPS finalizzati a garantire la continuità elettrica delle apparecchiature elettromedicali
- bombole d'ossigeno,
- forniture medicale e farmacologiche
- eventuali climatizzazioni aggiuntive,
- collegamenti telefonici e radiofonici, anche con il 118 competente territorialmente per la città di Genova
- Elettrocardiografo,
- aspiratore chirurgico,
- scialitica mobile
- monitor defibrillatore con pacing e saturimetro,
- set per il sostegno delle funzioni vitali e materiali per la rianimazione cardio-polmonare di base.
- numero adeguato contenitori per rifiuti speciali, strumenti taglienti, rifiuti biologici

c) REQUISITI ORGANIZZATIVI

- personale sanitario in numero adeguato agli accessi ambulatoriali con organico minimo che prevede le seguenti figure:
 1. Direttore sanitario: deve possedere la specializzazione nella branca a cui afferisce la prestazione sanitaria
 2. Il Direttore sanitario deve assicurare la propria presenza per almeno il 25% dell'orario di apertura della struttura ambulatoriale
 3. Medici adeguati per specializzazione e numero alle attività sanitarie erogate.
- Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale è sempre presente almeno un medico in possesso della specializzazione.
- Sono presenti documenti relativi alle modalità di accesso dell'utente e ai criteri di appropriatezza erogativa.
- Per ogni paziente è predisposta una cartella ambulatoriale in cui sono riportati: dati anagrafici, esami diagnostici, terapie, prescrizioni, acquisizione e consenso al trattamento dati sensibili.
- Le prestazioni effettuate sono registrate, corredate delle generalità del paziente e della richiesta medica.
- Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa.
- Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza portano in evidenza la data di scadenza. Evidenza di disposizioni per il loro ritiro entro la scadenza.

D. COPERTURA MINIMA

1. l'ambulatorio deve garantire la propria attività con presenza di un medico, in giorno non festivo: dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì.

2. l'ambulanza e personale (almeno n.1 autista soccorritore e n.1 soccorritore) "pronto muovere, dovrà garantire il presidio e la propria attività in giorno non festivo": dalle 08:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 07:00 alle 13:00 il sabato.

3. dovrà essere garantita la disponibilità di un'ambulanza sostitutiva, che dovrà assicurare il presidio qualora l'ambulanza di cui al punto 2 dovesse allontanarsi per motivi operativi. L'ambulanza sostitutiva dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.4 comma b) e personale (almeno 1 autista soccorritore e 1 soccorritore) "pronto muovere, in giorno non festivo": dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì e dalle 07:00 alle 13:00 il sabato.

d.MISURE A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per l'intera durata del servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento delle misure preposte a garantire la qualità dello stesso, la cui adozione è stata dichiarata in sede di gara e cioè:

- iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all'art. 42 sexies L.R 41/2006 e s.m. e i., istituito a seguito dell'applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. 1385 del 06/11/2014;
- documenti e protocolli organizzativi concordati con la centrale operativa 118 territorialmente competente per la città di Genova ed i PS/DEA di riferimento; idoneità dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attività da svolgersi;
- organizzazione strutturata mediante organigramma e matrice delle attività e relative responsabilità nonché gli orari di apertura del servizio, nonché le modalità di sostituzione in caso di assenza del personale impegnato;
- adozione dei protocolli e delle linee guida per il trattamento delle principali patologie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al

d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

Ogni e qualsivoglia responsabilità per l'esecuzione del servizio è a carico dell'affidatario il quale si impegna a manlevare e tenere in ogni caso indette l'ADSP per qualsivoglia pretesa o richiesta da chiunque proveniente rispetto all'esecuzione del servizio di cui si verte.

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e verso il prestatore di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio (ivi compresa l'opzione di prosecuzione).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La preventiva stipula della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione per l'avvio del servizio; copia conforme della stessa dovrà essere fornita dall'operatore economico aggiudicatario, in vista della conclusione del contratto e/o della consegna del servizio se anteriore.

Art.12 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità.

L'Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Autorità.

Nella suddetta ipotesi di azione giudiziaria, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 13 – Subappalto e sub-contratti

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

L'Autorità non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso l'Autorità il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- il Documento di gara unico europeo (DGUE) del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Autorità non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Autorità procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'operatore aggiudicatario sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'operatore comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità di flussi finanziari.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l'esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 e si intendono pertanto automaticamente integrati ai sensi dell'art. 1374 codice civile come previsto dalla L. n. 217/2010.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 15 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 787549366A** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 - Penali e rilievi

Qualora l'aggiudicatario non dovesse garantire gli orari di copertura minima previsti dal presente capitolato, ferma ogni ulteriore responsabilità e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, l'Operatore aggiudicatario sarà soggetto ad una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'inadempimento che determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale costituisce grave inadempimento tale da comportare risoluzione del contratto.

La sospensione del servizio per fatto dell'operatore economico aggiudicatario per più di 24 ore è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale.

In caso di non conformità del servizio a quanto previsto dal contratto, l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penale pari al 2% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel comunicare l'irrogazione della penale, inoltre, il direttore dell'esecuzione, inviterà, per iscritto, l'operatore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo. Tale termine ha natura di termine essenziale e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c..

Il reiterarsi di difformità o carenze nel servizio e nelle prestazioni potrà comportare la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penali potrà essere compensato con eventuali crediti dell'operatore economico dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'operatore economico dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto comporterà la caducazione degli effetti dell'atto concessorio di cui all'art. 2 del presente atto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Codice l'Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

In tale caso il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio

Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Autorità può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Art. 21 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal

contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'Autorità nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 24 - Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati in quote mensili ciascuna pari alla corrispondente frazione del canone complessivo, per anni 3 e mesi 6, risultante dall'applicazione del ribasso presentato in gara, fatte salve le ritenute previste dall'art. 4, comma III del D. p.r. n. 207/2010.

Gli stessi saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di acquisizione a protocollo centrale dell'Ente della relativa fattura, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, con cadenza mensile posticipata.

Le fatture dovranno essere intestate a "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della

Mercanzia 2 – 16124 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02443880998”.

L'Appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

L'Amministrazione, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 19.

Art. 26 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 27 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di

registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Autorità le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l'importo _____ Iva inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità, da appoggiare al seguente CODICE IBAN: IT _____ con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 787549366A.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Allegati:

- 1) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- 2) DUVRI
- 3) CV gruppo di lavoro
- 4) Fac simile offerta tecnica;
- 5) Fac simile offerta economica